

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE DELL'UFFICIO
INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA/CENTRO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DI
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

TRA

Il/la (soggetto promotore)
con sede in
codice fiscale
d'ora in poi denominato "soggetto promotore",

E

La Direzione dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna/Centro per la
Giustizia Minorile di
codice fiscale
d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante",
rappresentato/a dal sig.
nato a il

premessso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997, n.196,
possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso sedi, pubbliche o
private, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge
31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18, della legge 24.6.1997, n.196, la Direzione" dell'Ufficio Interdistrettuale
di Esecuzione Penale Esterna/Centro per la Giustizia Minorile di
....., si impegna ad accogliere presso le sue strutture (indicare quali)
n.....soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di
(soggetto promotore ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18, della legge
24.6.1997, n.196.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile della Direzione del Servizio ospitante, indicato da essa stessa;
3. Per ciascun tirocinante inserito nel Servizio ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (concordato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante) contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile del Servizio ospitante;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel Servizio;
 - d) le strutture (sedi, luoghi esterni, ecc.) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. La presente convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta da una delle parti presentata almeno 3 mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio e, in particolare, all'anonimato relativo alle persone in carico ai Servizi della Giustizia minorile e di comunità.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali locali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Qualora il soggetto ospitante rilevasse inosservanze delle disposizioni o mancanze deontologiche da parte del tirocinante potrà adottare, in qualsiasi momento, la sospensione e la revoca del tirocinio.

4. Il soggetto promotore si impegna ad organizzare, a suo carico, momenti di riflessione e pianificazione concernenti gli obiettivi formativi dei tirocini insieme ai responsabili del soggetto ospitante.

5. Il soggetto promotore, in considerazione dei tirocini effettivamente svolti, presso i Servizi dipendenti da questa Amministrazione, s'impegna a fornire in ore di docenza non retribuite presso le Scuole di Formazione del personale del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità, con le modalità da concordare nei singoli casi e ferma restando, a carico dell'Amministrazione, l'assunzione delle spese logistiche e di missione.

(Data).....

Il soggetto promotore

Il direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di
Esecuzione Penale Esterna/Centro giustizia minorile di